



**Città di Ercolano**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**Settore Affari Legali Settore Privatistico -  
Servizio Privatistico**

ORIGINALE

<b>Ufficio Coordinamento Deliberazioni</b> N. di catalogazione generale: <u>2322</u> Del <u>05 NOV 2019</u>	<b>Certificato di pubblicazione</b> <b>Affissa all'Albo Pretorio della Città</b> Per 15 giorni consecutivi dal _____ Li _____  Il Messo Notificatore _____
--	--

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7/37/205 DEL 14/10/2019**

Oggetto: Affidamento di servizio legale di consulenza tecnica propedeutica all'instaurazione del giudizio per risarcimento danni nei confronti della Società Autostrade Meridionali spa in relazione al cavalcavia di Via Giuseppe Semmola.


**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con delibera n. 196 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha conferito incarico legale all'avv. Nicola Mainelli per la instaurazione di un giudizio dinanzi al TAR Campania per sentir condannare ed ottenere il pagamento da parte della Società Autostrade Meridionali spa in favore del Comune dei danni da questo subiti come Ente e collettività a seguito della realizzazione dell'opera "Cavalcavia di Via Giuseppe Semmola in Ercolano", accessorio ai lavori sull'adiacente autostrada Napoli - Salerno A3 realizzati nell'anno 2012. L'avv. Mainelli ha chiesto la redazione di una consulenza tecnica che individui i problemi viari esistenti, una possibile loro soluzione nonché i danni sociali ed alla collettività subiti a causa della realizzazione di un'opera inutilizzabile e che grande disagio ha creato in quell'area ad alta densità - abitativa, oltre ai danni materiali; tale consulenza costituirebbe il presupposto tecnico per far valere in giudizio fondatamente le pretese dell'Ente;

- L'Avvocatura Municipale ha chiesto ai Settori Tecnici dell'ente di individuare il tecnico interno in grado di redarre detta consulenza e, in mancanza di figure professionali interne, di fornire alcuni elementi utili all'affidamento dell'incarico all'esterno;
- Con nota prot. n 51553 del 02/10/2019 il dirigente settore Servizi Tecnici arch. Olimpio Di Martino ha comunicato l'inesistenza all'interno del proprio settore di personale in possesso dei requisiti tecnici necessari ed ha aggiunto che la figura tecnica idonea ad espletare l'incarico *de quo* debba essere un ingegnere civile competente in infrastrutture viarie;
- Con mail del 08/10/2019 il Dirigente Settori Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica, ing. Moccia, a seguito ricognizione interna, ha attestato la mancanza di disponibilità di tecnici dei propri settori a ricoprire l'incarico di consulente in questione, desumendosi così la mancanza di professionalità interne adeguate; lo stesso con mail del 04/12/2018 e del 15/07/2019 già preannunciava la difficoltà di reperire un tecnico in possesso di tutte le competenze specifiche richieste dall'avv Mainelli; *"Ci vorrebbe un tecnico esperto in ponti (per valutare la situazione esistente e proporre una eventuale soluzione) ma, allo stesso tempo, esperto in perizie estimative (per i danni sociali ed alla collettività oltre ai danni materiali)"*
- L'avv. Mainelli con mail del 06/09/2019 ha trasmesso curriculum vitae ed offerta economica dell'ing. Vittorio de Riso di Carpinone con residenza e studio in Napoli alla via Manzoni 155, competente in materia ed in grado di redigere la consulenza richiesta;
- Con mail del 08/09/2019 il dirigente del Settore LL.PP., ing. Moccia, ha espresso parere di congruità sull'offerta economica presentata dal'ing. Vittorio de Riso di Carpinone, pari ad € 2.500,00 oltre oneri previdenziali e IVA, il tutto comprensivo di spese;

**Rilevato** che il vigente *"Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa"* all'art. 1 comma 9 esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi professionali conferiti per consulenze tecniche di parte; che, quindi, per effetto di tale esclusione la previsione di conferimento dell'incarico non rientra nell'ambito del programma annuale di incarichi per collaborazione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi art. 42 lett. b) D.lgs. 267/2000, né l'atto che conferisce l'incarico *de quo* soggiace alla preventiva valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 1 comma 42 L.311/2004) né va trasmesso successivamente alla Corte dei Conti ai sensi art. 1 comma 173 L. 266/2005 e neppure rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto; invero, l'incarico



in questione, riconducibile a contratto d'opera di natura intellettuale per l'esecuzione di un servizio legale di consulenza tecnica, propedeutica o contemporanea ma comunque connaturata ad un giudizio, e quindi assimilabile al servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, per effetto del disposto dell'art. 17 comma 1 lett d) punto 5 D.lgs 50/2016 e successive modificazioni (nuovo Codice dei Contratti), è escluso dall'applicazione del Codice stesso e soggiace sola disciplina dell'art. 4 del più volte citato Codice in ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; **Ritenuto**, quindi, che ricorrono i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile;

**Richiamata** da ultimo la sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sez.V sent. 6/06/2019 C-264/18) secondo la quale *"ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24"* a conferma dell'esclusione dei servizi legali, tra cui quello in esame, dall'applicazione del Codice dei Contratti;

**Viste**, ad ogni buon conto, le Linee guida ANAC n 12 "Affidamento servizi legali" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n 907 del 24/10/2018 secondo cui al punto 3.1.4 *"L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre"* e al successivo punto 3.1.4.2 *"L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante"*;

**Viste**, inoltre, le Linee guida ANAC n 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera n 636 del 10/07/2019 al D.L. n 32/2019 convertito in L. n 55 del 14/06/2019, secondo cui al punto 4.1 *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei Contratti pubblici, in conformità all'art.36, comma 2, lettera a) del predetto Codice"*;

Rilevato che la specialità dell'incarico da conferirsi risiede sia nella complessità del servizio da svolgere ( perizia-consulenza capace di evidenziare gli errori progettuali di un'opera infrastrutturale di per sé complessa quale un cavalcavia nonché di



valutare i danni arrecati sotto vari profili alla collettività e all'Ente)) sia nel possesso richiesto in capo all'incaricando professionista di adeguata quanto necessaria competenza professionale in relazione alla medesima infrastruttura;

**Considerate:** le competenze professionali, per esperienza, titoli e capacità professionale, possedute dall'ing. Vittorio de Riso di Carpinone, come ricavabili dal curriculum vitae allegato al presente atto e ritenuto adeguato dal procuratore dell'Ente nell'instaurando giudizio, avv. Nicola Mainelli; la congruità del compenso richiesto come attestata dal Dirigente del Settore LL.PP con mail del 08/09/2019; l'utilità ed indispensabilità per il Comune di Ercolano della consulenza tecnica da conseguirsi mediante l'affidamento dell'incarico, in questione finalizzata all'instaurazione di apposito giudizio; la rispondenza dell'incarico all'obiettivo prefissato dal Comune come più sopra meglio specificato e la circostanza che l'incarico debba essere assunto con prontezza anteriormente all'instaurazione del giudizio e per meglio fondare le pretese del Comune;

**Dato atto che,** ai sensi dell'art. 9 c.1 lett.a) punto 2 D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 si è preventivamente accertato che la spesa di cui si tratta è in ogni caso compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art.191 TUEL) e, rientrando nel Titolo I, con le regole della finanza pubblica;

**Dato atto,** altresì, che per il presente incarico è stato acquisito il CIG n ZB229E528E;

**Ritenuto,** pertanto, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la suddetta somma a favore del'ing. Vittorio de Riso di Carpinone sul cap.125 del Bilancio di previsione 2019;

**Visti:**

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo;
- gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", 183 "Impegno di spesa" e 163 del D. Lgs 267/2000;
- il bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di C.C. n 28 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 53 c. 14 D.Lgs165/2001 sulla comunicazione dei dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto Sindacale n 36 del 11/06/2015 con il quale è stato affidato al Segretario Generale l'incarico della Dirigenza del Settore Avvocatura Municipale;
- l'art. 15 D. Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;

## DETERMINA

- 1) Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



- so  
ia  
tà  
lal  
re  
so  
9;  
da  
ita  
vo  
he  
del  
L.  
ISO  
, I,  
n  
tta  
di  
oro  
di  
del  
del  
, al  
tura  
olari
- 2) Conferire all'ing. Vittorio de Riso di Carpinone, nato a Napoli il 15/02/1968 C.F. DRSVTR68B15F839R, P.IVA 07121790633 con studio in Napoli alla via Manzoni 155, l'incarico di redazione consulenza tecnica propedeutica e finalizzata all'instaurazione di un giudizio nei confronti della Società Autostrade Meridionali spa teso ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento-in forma specifica e per equivalente- di tutti i danni subiti dal Comune di Ercolano a causa ed in conseguenza dei lavori così come realizzati del cavalcavia in Via Giuseppe Semmola in Ercolano;
  - 3) Impegnare, a tale scopo, la somma complessiva di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue//00) di cui € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) per compenso, € 100,00 per CP ed € 572,00 per IVA, sul cap 125 del Bilancio di previsione 2019 a favore dell'ing. Vittorio de Riso di Carpinone;
  - 4) Inoltrare il presente atto al Settore Finanze e Controllo ai fini della registrazione dell'impegno di spesa nonché all'ufficio Messi per la pubblicazione e raccolta;
  - 5) Approvare lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista incaricato a valere quale contratto e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - 6) Riservarsi, con successivo provvedimento e ove si rendesse necessario, il conferimento dell'incarico di CTP al medesimo tecnico qui incaricato al fine di conseguire, per ragioni di evidente opportunità e coerenza, una maggiore efficienza della futura posizione processuale dell'Ente tesa alla realizzazione dell'obiettivo più sopra esplicitato e a condizione che la redigenda consulenza tecnica abbia ben fondata l'azione dell'Ente e l'intera spesa, congiunta alla presente, non superi il limite fissato dal legislatore per l'affidamento diretto degli incarichi;
  - 7) Di provvedere, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori - informazioni sugli incarichi*" le informazioni riguardanti:
    - a) gli estremi dell'atto di conferimento;
    - b) il curriculum vitae;
    - c) i dati relativi allo svolgimento dell'incarico;
    - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 cc. 1 e 2 D.Lgs n. 33/2013, trasmettendo i suddetti dati all'ufficio Web per la loro pubblicazione nonché all'invio della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53 c.14
- 

D.lgs 165/2001, per il tramite del Settore Affari Generali - Servizio Organizzazione e Metodo.

Si attesta che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

Si attesta, altresì, che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'atto non ha come destinatari parenti o affini di amministratori o dipendenti dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico ed è stato istruito dal dirigente in mancanza di diverso RUP presente in servizio.

Il Dirigente  
( avv. Ferdinando Guarracino )  
